

Valentino BATTILORO - Giulia BASILE

COMPENDIO di DIRITTO COMMERCIALE

Aggiornato a:

- **D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149**, *"Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (c.d. Cartabia)";*
- **D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83**, *"Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia le procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132";*
- **ultimissima giurisprudenza.**

**XII Edizione
2023**


**Neldiritto
Editore**

CAPITOLO II

La società semplice

SOMMARIO:

1. La costituzione della società. – 2. La disciplina dei conferimenti. – 3. La partecipazione agli utili e alle perdite. – 4. L'amministrazione. – 5. La rappresentanza. – 6. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali. – 7. I creditori particolari dei soci. – 8. Lo scioglimento della società. – 9. Il procedimento di liquidazione. – 10. L'estinzione della società. – 11. Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio.

1. La costituzione della società.

La società semplice costituisce la forma più elementare di società e la sua disciplina è applicabile anche agli altri tipi di società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice), in quanto non derogata dalla normativa specifica di queste ultime. È un tipo di società, tuttavia, di limitata applicazione pratica perché può avere **per oggetto solo attività non commerciale**.

Il contratto costitutivo può essere validamente concluso oralmente o per fatti concludenti, dando vita alla c.d. società di fatto (*supra*, Cap. I, par. 9).

TI RICORDI CHE...

La **società di fatto** è generalmente definita in dottrina come la società che **si costituisce** non in virtù di una formale ed espressa manifestazione di volontà delle parti, ma **a seguito di un comportamento concludente**.

L'art. 2251 c.c. stabilisce espressamente al riguardo che *«nella società semplice il contratto non è soggetto a forme particolari, salve quelle richieste dalla natura dei beni»*. La **forma scritta** è pertanto necessaria quando si conferisce in proprietà o in godimento per un tempo eccedente i nove anni un bene immobile (art. 1350, n. 1 e n. 9, c.c.) ed è altresì indispensabile per **l'iscrizione nel registro delle imprese**.

L'art. 8 della L. 580/93 prevedeva per le società semplici l'iscrizione nella

sezione speciale con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia. L'art. 2 della l. 228/2001 ha modificato la norma, attribuendo **efficacia di pubblicità legale** all'iscrizione delle società semplici esercenti un'attività agricola.

In merito alle conseguenze che derivano dalla mancanza della forma scritta *ad substantiam*, nei casi in cui essa sia prescritta per la particolare natura del bene conferito, la dottrina è divisa:

- secondo un primo orientamento dottrinale, la mancanza dell'atto scritto, nei casi in cui la legge lo prescrive, la **nullità** dell'intero contratto sociale (CORSI, FERRARA, ROMANO PAVONI);
- secondo altra dottrina, tuttavia, si applica il **principio di conservazione del contratto**, per cui la nullità colpisce solo il conferimento, fatta salva, ove possibile, la presunzione del conferimento in uso o godimento infranovenale (ANGELICI).

Giova osservare che il legislatore non detta alcuna disposizione espressa riguardo al **contenuto ed alla validità del contratto costitutivo**.

Per quanto concerne il **contenuto del contratto sociale** si ritiene che in esso debbano essere quantomeno indicati il nome dei soci e l'oggetto sociale.

Per quanto riguarda, invece, le **cause di nullità e di annullabilità del contratto costitutivo** si applica innanzitutto la **disciplina generale** prevista dal codice civile in materia di patologia negoziale e, in particolare, le norme dettate per i contratti plurilaterali.

È necessario distinguere a seconda che l'**attività sociale sia iniziata o meno**.

In quest'ultimo caso, invero, si tratta soltanto di definire i rapporti tra i contraenti e si applica la disciplina generale dei contratti.

La situazione è senz'altro più complessa quando l'attività della società è iniziata, dando luogo all'acquisto di diritti e all'assunzione di obbligazioni nei confronti di terzi.

Il legislatore non ha previsto alcuna disciplina per il caso in cui l'attività sociale sia già iniziata, diversamente da quanto accade per le società di capitali per le quali l'art. 2332, comma 3, c.c. espressamente stabilisce che la «*dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese*».

La questione principale consiste quindi nello stabilire se la regola dettata dall'art. 2332 c.c. possa estendersi per analogia alla società semplice.

Sul punto la dottrina è divisa.

- Secondo un primo orientamento dottrinale la norma ha **carattere eccezionale** e non è applicabile per analogia alla società semplice (COTTINO, FERRARA, FERRI, GALGANO).
- Secondo altra dottrina l'**art. 2332 c.c.**, pur avendo carattere eccezionale rispetto alla disciplina generale in tema patologia negoziale, è anch'esso **espressione di un principio generale** proprio della materia societaria: **il principio di intangibilità dell'attività svolta** (A. AMATUCCI, ARENA, ASCARELLI, CAMPOBASSO, PALMIERI).

Per quanto concerne le **modificazioni del contratto sociale**, l'art. 2252 c.c. richiede l'**unanimità** dei consensi, **salvo che sia diversamente disposto**.

L'adozione del **principio maggioritario** è invece rimessa al libero apprezzamento delle parti ed il legislatore non sembra porre limiti al riguardo.

Tra le modifiche del contratto sociale soggette alla disciplina dell'art. 2252 c.c. rientra anche il **trasferimento *inter vivos* della partecipazione sociale**. È però considerata valida la clausola statutaria che preveda il libero trasferimento della quota sociale.

Il **trasferimento *mortis causa* della quota sociale** è invece disciplinato dall'art. 2284 c.c.

2. La disciplina dei conferimenti.

Secondo quanto stabilito dall'art. 2253 c.c., con la costituzione della società il socio assume l'obbligo di eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale. Se il contratto sociale non contiene determinazioni al riguardo, si applica la regola integrativa dell'art. 2253, comma 2, c.c. in base alla quale «*si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale*».

La somma dei conferimenti costituisce il capitale sociale nominale il cui ammontare inizialmente coincide con la cifra del patrimonio sociale della società. Quanto all'**oggetto del conferimento**, nella società semplice il legislatore, diversamente da quanto accade nelle società di capitali, non pone limitazioni: può essere perciò conferita **ogni entità** (bene o servizio) **suscettibile di valutazione economica** ed utile per il perseguimento dell'oggetto sociale.

L'ipotesi ordinaria è quella del **conferimento in denaro**.

Per il **conferimento di beni in proprietà**, la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalla disciplina della vendita in virtù dell'esplicito rinvio contenuto nell'art. 2254 c.c.

In caso di **conferimento di beni in godimento**, invece, il rischio resta a carico del socio conferente e si applicano le garanzie previste dalle norme sulla locazione (art. 2254, comma 2, c.c.).

Per il **conferimento di crediti** l'art. 2255 c.c. stabilisce che il «*socio risponde della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall'articolo 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia*».

Nella società semplice il conferimento può avere ad oggetto l'obbligo del socio di prestare la propria attività lavorativa, manuale o intellettuale, a favore della società (c.d. **socio d'opera**).

Il socio d'opera non è un lavoratore subordinato e non ha diritto al trattamento economico e previdenziale proprio dei lavoratori subordinati. Il suo compenso è rappresentato dalla partecipazione agli utili della società, mentre è controverso in dottrina il trattamento a lui riservato in sede di liquidazione della società.

Lo specifico rischio che grava dunque sul socio d'opera è di lavorare senza compenso, qualora non vi siano utili da distribuire e in sede di liquidazione non residui nulla. Sul socio d'opera grava inoltre il rischio dell'impossibilità di svolgimento della prestazione, anche per causa a lui non imputabile. Ai sensi dell'art. 2286, comma 2, c.c., infatti, i soci possono escluderlo dalla società per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita.

3. La partecipazione agli utili e alle perdite.

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alla ripartizione degli utili e l'obbligo di sopportare le perdite della società.

I soci sono liberi di determinare nel contratto sociale la misura di tale partecipazione, fatto salvo il rispetto del **divieto di patto leonino** ex art. 2265 c.c., in base al quale è «*nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili e alle perdite*».

Occorre precisare che la nullità del patto leonino non estende, in linea generale, i suoi effetti alla singola partecipazione o all'intero contratto sociale.

In assenza di indicazioni nel contratto sociale e in caso di violazione del divieto di patto leonino, si applicano i **criteri legali di ripartizione degli utili e delle perdite** di cui agli artt. 2263 e 2264 c.c.

Nella società semplice, a differenza delle società di capitali, **il diritto alla percezione degli utili sorge con l'approvazione del rendiconto di gestione, salvo patto contrario** (art. 2262 c.c.).

Il **rendiconto** deve essere predisposto dagli amministratori che possono redi-